



COMUNE DI MARZABOTTO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n 7 del 29.01.2008

Art. 1
Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Marzabotto, al fine di consentire l'ottimale utilizzo degli stessi per la massima diffusione della pratica sportiva nel territorio comunale, con riguardo alle esigenze di tutti i cittadini.

2. Il presente Regolamento è applicato:

- dall'Amministrazione Comunale in caso di gestione diretta degli impianti sportivi;
- dal soggetto gestore dell'impianto sportivo, individuato dalla stessa Amministrazione, in caso di affidamento in gestione.

Art. 2
Determinazione della disponibilità complessiva di ore per l'uso degli impianti da parte di organismi operanti in ambito sportivo

1. L'Amministrazione Comunale definisce per ogni impianto sportivo, annualmente o per anno sportivo, il numero di ore da destinare all'uso da parte di organismi operanti in ambito sportivo quali: associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, associazioni di discipline sportive associate, organismi aggregativi di persone praticanti attività sportiva, con determinazione della disponibilità complessiva.

2. L'Amministrazione definisce contestualmente il numero di ore da destinare ad attività da essa stessa organizzate o da destinarsi ad attività occasionali o ad attività sportive extrascolastiche delle Istituzioni scolastiche.

Art. 3
Criteri per l'assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi

1. L'Amministrazione assegna in uso, agli organismi operanti in ambito sportivo di cui al precedente art. 2, che ne facciano formalmente richiesta, gli spazi nelle palestre scolastiche, in relazione alle fasce orarie per le quali, sulla base delle intese con le Istituzioni scolastiche, esse risultino disponibili, sulla base di una graduatoria formata attribuendo specifici punteggi con applicazione dei criteri individuati nel successivo comma 3.

2. L'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi è determinata dall'Amministrazione, con specifico provvedimento, definita per turni, in modo proporzionale rispetto al punteggio riportato nella graduatoria formata in base a quanto previsto dal presente articolo.

3. La graduatoria è formulata:

- a) in termini complessivi, con riferimento al complesso degli impianti sportivi del Comune di Marzabotto;
- b) con riferimento ai singoli impianti, tenendo conto delle richieste di utilizzo degli spazi in ciascuno degli stessi pervenute dagli organismi operanti in ambito sportivo.

4. La graduatoria per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi, sia complessiva, sia riferita a ciascun impianto, è formata sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo attribuibile
1. Dimensionamento delle attività sportive dell'organismo operante in ambito sportivo svolte nell'ambito del Comune di Marzabotto, con riferimento all'attività complessivamente svolta dall'associazione (numero di ore per anno, con dato di riferimento individuato nel dato dell'anno precedente a quello dell'anno sportivo per cui si richiede l'uso dell'impianto)	5 punti
2. Dimensionamento delle attività di promozione sportiva realizzate dall'organismo operante in ambito sportivo in collaborazione con istituzioni scolastiche presenti nel territorio (numero di ore per anno, con dato di riferimento individuato nel dato dell'anno precedente a quello dell'anno sportivo per cui si richiede l'uso dell'impianto)	10 punti
3. Dimensionamento delle attività sportive realizzate dall'organismo operante in ambito sportivo a favore di persone disabili, anche in collaborazione con istituzioni sanitarie (numero di ore per anno, con dato di riferimento individuato nel dato dell'anno precedente a quello dell'anno sportivo per cui si richiede l'uso dell'impianto)	10 punti
4. Dimensionamento delle attività sportive realizzate dall'organismo operante in ambito sportivo a favore di persone anziane (numero di ore per anno, con dato di riferimento individuato nel dato dell'anno precedente a quello dell'anno sportivo per cui si richiede l'uso dell'impianto)	10 punti
5. Durata complessiva delle attività sportive dell'organismo operante in ambito sportivo che richiedono l'utilizzo degli impianti, rapportata a periodi: 5.a) coincidenti con l'intero anno sportivo; 5.b) coincidenti con parti dell'anno sportivo non inferiori a sei mesi; 5.c) coincidenti con parti dell'anno sportivo non inferiori a tre mesi; 5.d) inferiori a tre mesi; 5.e) limitati, per utilizzi occasionali o comunque non frequenti.	15 punti, con seguente ripartizione per sub-criteri: 5.a. >> 15 punti 5.b. >> 10 punti 5.c. >> 5 punti 5.d. >> 2 punti 5.e. >> 1 punto
6. Numero complessivo di persone tesserate per attività sportive dell'organismo operante in ambito sportivo svolte con riferimento ad attività di federazioni affiliate al CONI o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività sia pertinente con gli impianti per i quali è formulata la richiesta (dato di riferimento individuato nel dato dell'anno precedente a quello dell'anno sportivo per cui si richiede l'uso dell'impianto)	25 punti
7. Numero complessivo di persone coinvolte in attività sportive promozionali o amatoriali, anche libere, organizzate dall'organismo operante in ambito sportivo (dato di riferimento individuato nel dato dell'anno precedente a quello dell'anno sportivo per cui si richiede l'uso dell'impianto)	25 punti

5. I criteri di cui al precedente comma 4 possono essere integrati o specificati in sede di bando per le assegnazioni.

6. Sulla base della complessiva determinazione delle disponibilità di uso degli spazi negli impianti sportivi, l'Amministrazione provvederà a distribuire il monte ore complessivo nelle fasce orarie richieste dall'associazione o in fasce orarie il più possibile compatibili.

Art. 4

Programmazione complessiva dell'uso degli impianti sportivi e sue possibili variazioni

1. L'Amministrazione definisce, sulla base delle graduatorie determinate in base al precedente art. 3, la programmazione complessiva per l'uso degli impianti sportivi.

2. La programmazione complessiva per l'uso degli impianti sportivi costituisce riferimento per tutti i soggetti fruitori degli stessi e per i soggetti gestori eventualmente differenti dall'Amministrazione.

3. L'Amministrazione Comunale, a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità ed agibilità degli impianti sportivi di qualsiasi tipo, può accordare autorizzazione e/o legittimazione all'uso anche ad Istituzioni scolastiche per l'espletamento di attività sportive extrascolastiche durante l'anno scolastico.

Art. 5

Effettivo utilizzo degli impianti

1. I soggetti assegnatari degli spazi di utilizzo degli impianti ne devono prendere possesso entro i termini fissati dalla relativa concessione.

2. In caso di ritardi nell'inizio delle attività o di mancato utilizzo non comunicato con il dovuto anticipo, l'Amministrazione provvede comunque all'addebito dei turni non utilizzati applicando i costi relativi alla tariffa al momento in vigore.

3. Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti assegnatari, per cause da questi ultimi dipendenti o per eventi naturali o meteorologici, non darà diritto ad alcun rimborso.

Art. 6

Comunicazione relativa all'impossibilità di utilizzo momentaneo dello spazio assegnato - disdetta d'uso

1. Qualora il soggetto assegnatario non possa occasionalmente o momentaneamente utilizzare lo spazio assegnato per ragioni di forza maggiore, è tenuto a comunicare almeno 24 ore prima all'Amministrazione le cause ostative ed il periodo nel quale non utilizzerà l'impianto, al fine di consentire un adeguamento della programmazione.

2. L'Amministrazione può consentire il recupero dei turni non utilizzati in relazione a disponibilità eventuali.

3. Qualora il soggetto assegnatario non comunichi entro i termini previsti dal precedente comma 1 la disdetta d'uso dei turni assegnati, esso è comunque tenuto al pagamento delle tariffe d'uso.

Art. 7

Rinuncia agli spazi/turni assegnati

1. Il soggetto assegnatario può rinunciare agli spazi/turni assegnati, comunicando tale decisione con lettera raccomandata inviata all'Amministrazione.
2. A seguito della rinuncia, l'Amministrazione provvede alla redistribuzione, tra altri soggetti assegnatari, degli spazi/turni resi disponibili dal soggetto rinunciataro.

Art. 8

Formalizzazione del rapporto tra l'Amministrazione e gli assegnatari

1. L'Amministrazione formalizza il rapporto con gli assegnatari mediante la stipulazione di una convenzione, nella quale sono riportati gli elementi essenziali della concessione in uso degli impianti sportivi ed i necessari elementi di garanzia in ordine al corretto svolgimento delle attività, compresi i profili di responsabilità.

Art. 9

Responsabilità

1. Gli assegnatari sono obbligati a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto l'Amministrazione Comunale quanto i suoi coobbligati, per quanto concerne le palestre annesse ai plessi scolastici, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose - ivi inclusi atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico - dall'uso degli impianti sportivi, delle pertinenze e degli spazi accessori.
2. I soggetti assegnatari sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché delle squadre ospiti.
3. Ogni concessione d'uso e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

Art. 10

Modalità generali di accesso e di utilizzo degli impianti sportivi

1. L'accesso agli impianti ad uso collettivo è consentito nel numero massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza degli impianti medesimi.
2. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.
3. Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.
4. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che hanno ottenuto l'uso dell'impianto dovranno, su richiesta del personale di servizio sull'impianto, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

5. L'ingresso e la permanenza nell'impianto ad utenza collettiva non viene comunque consentito - indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante:

- a) agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente od allenatore;
- b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Dirigente dell'Istituto.

6. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e sono quindi direttamente responsabili dei danni causati alle attrezzature, agli arredi e ai servizi.

7. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di precisare ulteriori condizioni di utilizzo degli impianti nelle convenzioni stipulate con gli assegnatari.

Art. 11

Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso

1. L'Amministrazione ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le concessioni in uso e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere le concessioni d'uso e/o il diverso titolo legittimante all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 12

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi e cauzione

1. Per l'uso degli impianti sportivi del Comune di Marzabotto è dovuto, da parte dei soggetti assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. A fini di garanzia del corretto utilizzo degli impianti sportivi, ogni assegnatario è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale o, per essa, al soggetto gestore eventualmente individuato, una cauzione, il cui valore e le modalità di versamento sono determinati in sede di definizione delle procedure di assegnazione, anno per anno.

Art. 13

Termini del versamento delle tariffe d'uso

1. Ogni assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa d'uso predeterminata entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale può definire anche modalità per il versamento periodico delle tariffe d'uso.

Art. 14

Inadempimento al versamento delle tariffe d'uso

1. L'inadempimento nel pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti comporta:
 - a) l'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale;
 - b) decorsi trenta giorni dal mancato adempimento, la revoca dell'assegnazione in uso.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di gestione ed utilizzo degli impianti sportivi.